

* Tribunale di Treviso Sezione Lavoro dr. Massimo Galli *



TRIBUNALE DI TREVISO

IL GIUDICE DEL LAVORO

dottor Massimo Galli

5 Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 12 gennaio 2017 in esito alla
scadenza del termine concesso per il deposito di note illustrative fino al 20
febbraio 2017 nel procedimento R.G.N 1716-2016, promosso

Da

10 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Berti per
mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avvocato Maria Tocchetto in Treviso

PARTE RICORRENTE

Contro

15 I.N.P.S. in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso
dall'Avv. Adele Matranga e Mauro Sferrazza per procura generale alle liti
domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in Treviso

PARTE RESISTENTE

oggetto: ricorso ex articolo 702 bis e seguente c.p.c. e articolo 44 del decreto
legislativo 286/98

20 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Il ricorso è fondato.
- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità
per mancato esperimento preventivo del ricorso amministrativo ai sensi
25 dell'articolo 442 c.p.c. poiché l'odierno giudizio si svolge in base alla diversa

disciplina contenuta negli articoli 702 bis e seguente c.p.c. ed è volto ad ottenere tutela del diritto di non discriminazione con rito sommario che non prevede alcuna pregiudiziale forma di impugnazione tantomeno amministrativa.

5 - La ricorrente deduce il carattere discriminatorio del diniego dell'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 da parte dell'INPS, fondato sull'assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

10 - Come osservato in numerose pronunce della giurisprudenza di merito e in particolare dal tribunale di Milano con ordinanza del 1 dicembre 2016 di cui si condivide la motivazione:

15 - la direttiva 2011/98/UE "relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro" prevede all'art. 12 quanto segue: "i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004";

20 - i "lavoratori di cui al paragrafo 1" sono "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare" (lett. b) e "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi" (lett. c);

25 - secondo l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva in esame gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento "limitando i diritti conferiti

* Tribunale di Treviso Sezione Lavoro dr. Massimo Galli *

ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati" e possono, inoltre, "decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto";

- 5
- 10
- lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il "permesso unico lavoro";
 - il citato decreto legislativo nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'art. 12 della direttiva, sopra esaminato;
 - il legislatore italiano non ha neppure introdotto le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva consentiva;
 - per avvalersi di tale facoltà lo Stato avrebbe dovuto operare una scelta espressa, nel rispetto dei canoni e dei vincoli posti dalla direttiva stessa;
 - il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013;
 - il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva ("i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano"), è chiaro, preciso ed incondizionato, non essendosi lo Stato italiano, come evidenziato, avvalso della facoltà di introdurre limitazioni a tale principio in sede di recepimento;
- 15
- 20

- ciò premesso, il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche "le prestazioni familiari" (art. 3, comma 1, lett. j);

5 - a mente dell'art. 1 lett. z) dello stesso regolamento – che enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito - per "prestazione familiare" si intendono "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I";

10 - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, Kromhout, C-104/84, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12);

15 - l'espressione "compensare i carichi familiari", secondo la Corte, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

20 - per altro verso, la Corte di Giustizia ha ripetutamente statuito che la distinzione tra prestazioni comprese o escluse dai "settori di sicurezza sociale" è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, segnatamente sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (cfr. sentenza 24 ottobre 2013; Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12; sentenza 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, relative al regolamento CEE 1408/71 in materia di sicurezza sociale, poi
25 sostituito dal regolamento CE 883/2004);

- inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (cfr. sentenza 11 settembre 2008, Petersen, C-228/07);
- 5 - in particolare, “una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente
- 10 particolare, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09” (così sentenza 24 ottobre 2013, Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12, cit.)
- i rischi elencati all’art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE 1408/71 sono in gran parte coincidenti con quelli elencati all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento CE 883/2004; entrambe le elencazioni, in particolare,
- 15 comprendono le “prestazioni familiari”;
- anche le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, (così come dell’art. 4, paragrafo 2, del precedente regolamento CEE 1408/71), l’ambito di applicazione del
- 20 regolamento CE 883/2004 si estende espressamente alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;
- più in generale, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest’ultima come prestazione previdenziale;
- 25 - tanto premesso, alla luce del quadro normativo europeo e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia sopra esaminati, l’assegno di

natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 -
indipendentemente dalle classificazioni adottate dall'ordinamento interno -
deve essere qualificato come prestazione previdenziale secondo i criteri propri
della normativa e della giurisprudenza comunitarie;

5 - esso è ascrivibile ai "settori della sicurezza sociale come definiti dal
regolamento CE 883/2004" ed in particolare alle "prestazioni familiari" di cui
all'art. 3 lett. j) di detto regolamento, essendo diretta "a compensare i carichi
familiari";

10 - si tratta, infatti, di una forma di contributo pubblico al bilancio familiare, che
ha effetto per i primi tre anni di vita del figlio ed è finalizzato ad alleviare gli
oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

- esso è attribuito sulla base di requisiti predeterminati ex lege, senza alcuna
valutazione discrezionale;

15 - tale prestazione non è compresa tra gli "assegni speciali di nascita o di
adozione menzionati nell'allegato I" del regolamento CE 883/2004, che l'art.
1 lett. z) esclude dal novero delle "prestazioni familiari";

- la prestazione in parola rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione del
regolamento CE 883/2004;

20 - se così è, la norma dell'ordinamento interno istitutiva di tale prestazione (art.
1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190) si pone in contrasto con l'art.
12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare
il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al
possesto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale
25 come definiti dal regolamento CE 883/2004;

- l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva, infatti, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali comunque è consentito di lavorare), senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato;
- 5 - nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto;
- sono provviste di effetto diretto le norme contenute nei trattati, nei
- 10 regolamenti, le statuizioni risultanti dalle sentenze della Corte di Giustizia e le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta;
- in particolare, la diretta applicabilità delle prescrizioni delle direttive richiede il riscontro di alcuni presupposti, vale a dire: la prescrizione deve essere chiara, sufficientemente precisa ed incondizionata e lo Stato
- 15 destinatario – nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione – deve risultare inadempiente per non aver tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale o per averla recepita in modo inadeguato;
- secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, una normativa nazionale
- 20 contraria, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che a quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, Küçükdeveci, C-555/07);
- anche la Corte Costituzionale ha più volte chiarito, in merito alla
- 25 competenza dei giudici nazionali a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, che "qualora si tratti di disposizione

del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale" (cfr ordinanza n. 5 207 del 2013; nello stesso senso si vedano le sentenze n. 75 del 2012, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 284 del 2007);

- alla luce di quanto precedentemente esposto l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE si ritiene norma dotata di efficacia diretta;

10 - per il suo chiaro tenore letterale, d'altra parte, l'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 non si presta ad un'interpretazione conforme a detta norma;

- al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE, la norma interna deve essere, quindi, disapplicata 15 nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di natalità, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (cfr. sentenza 22 giugno 20 1989, Fratelli Costanzo s.p.a, C- 103/88);

- l'INPS, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni della ricorrente;

25 - l'ente previdenziale, omettendo di disapplicare la norma interna nel caso di specie e rigettando la domanda di assegno di natalità presentata da Rosa Irene

per mancanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente), ha tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, avverso la quale è esperibile la presente azione;

- 5 - accertato il carattere discriminatorio della condotta in contestazione, deve essere ordinato all'INPS di cessarla e di rimuoverne gli effetti, a norma dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150;
- l'INPS deve quindi porre fine alla condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente – la quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti previsti
10 dall'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – l'assegno di natalità con decorrenza da agosto 2016 (mese di nascita del figlio) pari a euro 160,00 mensili oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- a titolo di rimozione degli effetti l'Istituto previdenziale è poi tenuto ad attribuire alla ricorrente, lesa dal comportamento discriminatorio, quelle
15 stesse utilità che la stessa avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrisponderle i ratei dell'assegno di natalità maturati nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangano le condizioni reddituali, con interessi legali dalle scadenze al saldo;
- nei limiti sopra precisati le domande meritano quindi accoglimento;
- 20 - tenuto conto della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritengono sussistere le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di metà; le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo e distratte a favore della
25 procuratrice della ricorrente, dichiaratasi antistataria;

P.Q.M.

* Tribunale di Treviso Sezione Lavoro dr. Massimo Galli *

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione proposta, assorbita ogni questione non espressamente trattata, così dispone:

1. Dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'INPS, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto, ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo alla ricorrente la somma corrispondente a titolo di assegno di natalità come maturato sino alla data di deposito del ricorso, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangano le condizioni reddituali, con interessi legali dalle scadenze al saldo;

2. Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente metà delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed accessori di legge che distrae in favore dell'avvocato Giovanna Berti, dichiarandole compensate per la restante metà.

Si comunichi

Treviso, li 27 marzo 2017

Il Giudice

dott. Massimo Galli

Depositato in Cancelleria
29 MAR 2017

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA